

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2444

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**BOLLATI, PAZZAGLIA, TRANTINO, LO PORTO, SANTAGATI,
SERVELLO, TREMAGLIA, GUARRA**

Presentata il 4 ottobre 1978

Modifica dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 634, concernente la disciplina delle imposte di registro

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'articolo 13, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 634, sulla disciplina dell'imposta di registro, prevede che la registrazione degli atti che vi sono soggetti in termine fisso deve essere richiesta entro venti giorni dalla data dell'atto se formato in Italia, sessanta giorni se formato all'estero.

Tra gli atti soggetti a registrazione con termine fisso sono compresi anche le sentenze, i decreti e gli atti degli organi giurisdizionali, i quali, pertanto, secondo quanto dispone la legge, debbono essere registrati entro venti giorni dalla loro pubblicazione, cioè dal deposito in cancelleria.

Ciò comporta gravi inconvenienti per le parti e gli avvocati. Infatti spesso gli

avvisi di deposito dei provvedimenti vengono notificati oltre il termine di venti giorni dal deposito stesso con la inevitabile conseguenza della applicazione da parte degli uffici di gravose pene pecuniarie a carico delle parti.

Le cause dei ritardi delle notifiche degli avvisi di deposito sono molteplici (disfunzione degli uffici, mancanza di personale adeguato, periodo feriale), tutte indipendenti dalla volontà delle parti e dei difensori i quali, per altro, non possono essere tenuti a informarsi giornalmente presso le cancellerie sul deposito dei provvedimenti anche perché i termini ordinatori per la loro emanazione non sono mai rispettati, sia pure per esigenze di carattere obiettivo.

Appare pertanto ingiusta la pretesa di provvedere alla registrazione di atti in un termine durante il quale non si ha conoscenza dell'atto stesso e sembra invece ai proponenti rispondente a motivi di giustizia far decorrere il termine di registrazione dalla notifica alle parti o ai di-

fensori dell'avviso di deposito del provvedimento.

Tale esigenza è vivamente sentita dagli operatori del diritto e dagli stessi uffici del registro e pertanto i proponenti confidano nel favorevole accoglimento della presente proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

Il primo comma dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 634, è sostituito dal seguente:

« La registrazione degli atti che vi sono soggetti in termine fisso deve essere richiesta entro 20 giorni dalla data dell'atto se formati in Italia, entro 60 giorni se formati all'estero e per gli atti degli organi giurisdizionali entro 20 giorni dalla data di notifica dell'avviso del deposito di detti atti da parte dei pubblici ufficiali, dei cancellieri, nonché delle autorità competenti ».